



COMUNE DI CHIETI

(ALLEGATO B1)

**BANDO
PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO A CARATTERE
STRAORDINARIO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

**ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE**

Alla TEATESERVIZI

Piazza Carafa,
66100 Chieti

Per l'utenza Tari con codice Contribuente n.

Per l'utenza Tari con codice fiscale n.

Per l'utenza Tari con partita iva n.

Il sottoscritto
nato il a
con codice fiscale

residente in Via..... n,.....

CAP.....Comune di Prov
..... n. di telefono..... n. di fax

indirizzo di posta elettronica

indirizzo di Posta Elettronica Certificata

in qualità di

dell'impresa,.....

con sede in,.....

domicilio fiscale

con codice fiscale n

con partita IVA n

Visto il bando approvato dal Comune di Chieti con Delibera di Giunta n. 17 del 28 settembre 2021 per la concessione di contributi a carattere straordinario volti a sostenere economicamente le utenze domestiche e utenze non domestiche

CHIEDE

la concessione di una agevolazione TARI per la Tassa Rifiuti riferita all'anno 2021, così come determinato dal concessionario comunale per la riscossione nell'avviso di pagamento relativo al medesimo anno.

A tal fine, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- Che l'impresa è iscritta nel ruolo Tari 2021, come utenza non domestica appartenente alla seguente tipologia (*contrassegnare con "x" il tipo di tipologia di iscrizione a ruolo Tari 2021*)

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
N02. Cinematografi, teatri
N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus
N06. Autosaloni, esposizioni
N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione
N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni
N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
N10. Ospedali
N11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi
N12. Banche e istituti di credito
N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso
N16. Banchi di mercato beni durevoli
N17. Barbiere, estetista, parrucchiere
N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
N20. Attività industriali con capannoni di produzione
N21. Attività artigianali di produzione beni specifici
N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione
N23. Birrerie, hamburgerie, mense
N24. Bar, caffè, pasticceria
N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti
N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
N28. Ipermercati di generi misti
N29. Banchi di mercato generi alimentari
N30. Discoteche, night club, sale scommesse
N31. Bed & Breakfast

- che l'impresa è "in attività" e regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con i seguenti dati:

Registro delle Imprese della Camera di Commercio di:

per la seguente attività

.....
numero di iscrizione
.....

- data di iscrizione
.....

- che l'impresa ha la propria sede operativa a Chieti, in Via

.....
n.civico.

- di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata a straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 67 del D. Lgs 159/2011 (Codice delle leggi antimafia);
- di non trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Ordinamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- di non avere posizioni debitorie aperte, di carattere tributario o ad altro titolo, nei confronti del Comune di Chieti;
- di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- di non essere controparte del Comune in giudizi pendenti avanti al Giudice ordinario a ad altro Giudice competente.

CHIEDE

l'ammissione alle agevolazioni previste

Sì allegano alla presente istanza:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 DPR n.445/2000 e s.m.i. in ordine al rispetto della soglia *de minimis*, come da "Allegato B-2" al Bando;
- documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei propri dati personali ai fini dello svolgimento del bando in oggetto.

Data ____/____/____

Firma richiedente

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE "DE MINIMIS"

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime "de minimis" è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione — rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 - che attesti gli aiuti ottenuti in "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento. Siccome il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata - o aggiornata - su richiesta dell'amministrazione, con riferimento appunto alla concessione.

Si ricorda che se dovesse venire superato il massimale previsto, l'impresa perderà il diritto non al solo importo in eccedenza, ma all'intero aiuto in conseguenza del quale take massimale è stato superato. Qualora l'agevolazione richiesta portasse a superare il massimale, l'Ente concedente dovrà pertanto ridurre l'entità dell'aiuto della misura necessaria a far rispettare il tetto previsto.

Quali agevolazioni indicare

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in "de minimis" ai sensi di qualsiasi regolamento comunitario relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generate").

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dal contributo (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l'importo dell'equivalente sovvenzione, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto. Qualora l'importo erogato a saldo risulti inferiore all'importo concesso, oltre a quest'ultimo dovrà essere indicato (ultima colonna della tabella) l'importo definitivamente percepito dall'impresa. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento. Questo si differenzia come segue:

- 200.000 €- in tutti i casi diversi da quelli indicati di seguito; sono compresi gli aiuti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, anche se il beneficiario è un'impresa agricola (Regolamento 1407/2013, precedentemente 1998/2006)
- 100.000 € nel caso di aiuti ad un'impresa che opera - esclusivamente o parzialmente - nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi, per spese inerenti quell'attività (Regolamento 1407/2013, precedentemente 1998/2006); qualora l'attività di trasporto non sia distinguibile dalle altre eventuali attività svolte dall'impresa attraverso una contabilità separata o la distinzione dei costi, il massimale triennale dell'impresa sarà comunque di 100.000 €
- 15.000 € per gli aiuti nel settore agricolo (attività primaria) (Regolamento 1408/2013, precedentemente 1535/2007)
- 30.000 € per gli aiuti nel settore della pesca dell'acquacoltura
- 500.000 € nel caso di compensazioni di oneri di servizio pubblico a favore di imprese affidatarie di un SIEG (Regolamento 360/2012).

Il massimale applicabile caso per caso è quello relativo all'attività (la spesa) che viene agevolata con l'aiuto. Un'impresa può essere quindi beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti "de minimis"; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti "de minimis" ottenuti in ciascun biennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto *massimo* più elevato tra quelli applicati.

Ad esempio, un'impresa agricola potrà ottenere aiuti in base sia al Regolamento 1408/2013 (per l'attività primaria) sia al Regolamento 1407/2013 (per l'attività di trasformazione o commercializzazione o per attività agrituristica), nel rispetto del limite triennale, rispettivamente, di 15.000 € e di 200.000 €; ma in ogni caso la somma di tutti gli aiuti non potrà superare i 200.000 €.

Periodo di riferimento

I massimali sopra indicati si riferiscono all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Dato che *esso* non coincide necessariamente con l'anno solare, dovrà essere indicato il periodo di riferimento per quanto riguarda l'impresa richiedente.

Come individuare il beneficiario, ai fini del rispetto del massimale - “Il concetto di impresa unica”

Le regole comunitarie stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione “de minimis” si dovranno indicare tutte le imprese, a monte o a valle, legate all'impresa dichiarante da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con accordo stipulato azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si dovrà inoltre tener conto del fatto che, nel caso di fusioni o acquisizioni, tutti gli aiuti “de minimis” accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati in capo al nuovo soggetto o al soggetto che lo avrà acquisito (senza peraltro che debbano essere revocati in caso di superamento del massimale). Nella tabella saranno dunque riportati i dati relativi all'impresa originariamente beneficiaria degli aiuti (diversa dall'impresa dichiarante) e l'importo dell'aiuto imputabile - per effetto della fusione o acquisizione - all'impresa dichiarante.

Nel caso invece di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti “de minimis” ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. L'impresa

dichiarante che sia stata oggetto di scissione, dovrà dunque indicare - nella colonna “erogato a saldo” - l’importo effettivamente imputabile ad essa a seguito della scissione.

Il legale rappresentante dell’impresa richiedente l’agevolazione, qualora esistano rapporti di collegamento con altre imprese, dovrà farsi rilasciare dai legali rappresentanti di queste idonee dichiarazioni attestanti gli aiuti in regime “de minimis” ottenuti nel triennio di riferimento da ciascuna di esse. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda.

Attività di trasporto merci su strada

Il riquadro relativo alle imprese di trasporto (riquadro G) deve essere compilato solo nel caso in cui la domanda di agevolazione riguardi, in tutto o in parte, spese imputabili all’attività di trasporto merci su strada per conto terzi.